



Città di Mesagne

Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59/ 2013
Attività di recupero rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in procedura semplificata e scarico di acque meteoriche in favore della Ditta REJECTION s.r.l.s..

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 1 del 07/06/2020

Il Capo Area dello Sviluppo Economico

VISTA l'istanza pervenuta tramite il portale impresainungiorno in data 27/02/2020 prot. n. 0008473 presentata dal Sig. BENVENUTO Gabriele Cosimo nato a Mesagne il 30/11/1998, e residente a Mesagne in via Contradella Laviaro snc, in qualità di Amministratore Unico della società "REJECTION S.R.L.S", con sede operativa nel Comune di Mesagne, Z.I. alla via Montagna s.n. con la quale è stata chiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale per la nuova sede in via F. Franco n. 22 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e scarico delle acque meteoriche.

CONSIDERATO che :

- In data 27/02/2020 prot. 0008473 l'ufficio ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Brindisi- Settore Ambiente l'Istanza ;
- In data 28/05/2020 prot. 13757 è stata trasmessa tramite il Suap documentazione integrativa;

VISTO il provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 65 del 19/06/2020 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi e acquisito al prot. generale del Comune di Mesagne n.0016618 del 23/06/2020, in favore della Ditta "REJECTION S.R.L." con sede operativa nel Comune di Mesagne, alla via F. Franco n. 22 zona P.I.P per attività di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e scarico delle acque meteoriche

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;
- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;
- Il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- Il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- Il D.M. 17/12/2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Il D. Lgs. n. 205 del 31/12/2010 recante disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Il D.M. 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/1997"
- Il D.M. n. 186 del 05/04/2006 "Regolamento recante modifiche al D.M. 05/02/1998 >>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero>>;
- L. R. n. 17/07 recante Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

- Il D. Lgs. N. 81/2008 e s. m. i., "Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 sulla "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
- La Legge 241/90 e s. m. i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Il Decreto n. 185 del 12 Giugno 2003 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio di emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.26, comma 2, del decreto legislativo 11 Maggio 1999, n. 152", il quale all'art. 6 prevede che "nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo siano dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del Decreto Ministeriale e della normativa regionale di attuazione";
- Il comma 1 punto a) dell'art. 3 del suddetto Decreto n. 185/2003 che prevedono gli obblighi di controllo, autocontrollo e monitoraggio degli impianti di recupero, nonché il monitoraggio delle attività di riutilizzo;
- Gli artt. 7 e 11 del richiamato Decreto Ministeriale n. 182/2003 che prevedono gli obblighi di controllo, autocontrollo e monitoraggio degli impianti di recupero, nonché il monitoraggio delle attività di riutilizzo;
- Il Regolamento Regionale 18 Aprile 2012, n. 8 recante "Norme e Misure per riutilizzo delle acque reflue depurate - D-L.vo n. 152/2006, art.99, comma 2 Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art. 1, comma 1, lettera b) che, alla lettera c)= dell'art. 6 - Destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate, definisci, l'uso civile, come l'impiego delle stesse acque, tra l'altro, per l'irrigazione di are verdi private... omissis;
- L'art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l'immissione diretta di queste ultime nelle acque sotteranee;
- Gli art. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite, tra le altre, alle province le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- Il R.R. n. 26 del 9/12/13 recante "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. in vigore dal 15/02/2014;
- La Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" con particolare riferimento al principio "chi inquina paga";
- Il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'art.1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro2;
- La legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59 pubblicato sulla G.U. n. 12 dell'autorizzazione unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35 ed in particolare, l'art. 3 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata nell'ambito dei procedimenti A.U.A., nonché l'art. 1 che indica le categorie di imprese per le quali si applicano le procedure previste dallo stesso D.P.R.;
- Il D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
- Il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

DATO ATTO dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi.

Considerata la premessa, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

A U T O R I Z Z A

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 3 comma 1, lett. G) e A), il Sig. Benvenuto Gabriele Cosimo" Amministratore Unico della ditta REJECTION s.r.l.s con sede operativa alla via F. Franco n. 22, Zona PIP,

- > All'attività di recupero di rifiuto non pericolosi costituiti da Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed elettroniche e agli scarichi delle acque meteoriche (di cui Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013) presso la Nuova sede Operativa via F. franco n. 22, zona PIP (zona D1) del Comune di Mesagne

Si dà atto che

- Il Legale Rappresentante, quale Amministratore Unico, è il Sig. Benvenuto Gabriele Cosimo, residente in Mesagne, in c.da Laviaro s.n.c, e che il Responsabile Tecnico è la Sig. ra Capodieci Maria Carmela, nata a Mesagne il 28.07.1971
- A seguito della dismissione, da parte della società Rejection s.r.l.s., dell'impianto di Via Montagna s.n., Z.I. di Mesagne, il precedente provvedimento autorizzativo n. 17 del 28.02.2018 è da intendersi privo di qualsiasi efficacia a decorrere dalla data di rilascio del Provvedimento conclusivo;

P R E S C R I Z I O N I:

Il gestore dovrà presentare entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento:

- > Relazione dettagliata descrittiva dell'attività di ripristino ambientale realizzate presso il precedente sito utilizzato per la gestione dei rifiuti di cui al provvedimento autorizzativo n. 17 del 28.02.2018 e ubicato in via Montagna s.n., Z.I. di Mesagne;
- > Contratto di comodato d'uso con la ditta CAPODIECI A & Figli S.r.l., ubicata in via A Murri n. 30, in Mesagne, per l'uso della bilancia per la pesatura dei rifiuti presso la nuova sede;
- > Certificato di agibilità con destinazione d'uso idoneo per l'attività autorizzata

Il provvedimento ha Validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Mesagne fermo restando l'obbligo del gestore di segnalare tempestivamente all'utorità comptente (Provincia di Brindisi) per il tramite del SUAP le eventuali Modifiche. Al fine del rinnovo il gestore, almeno un anno Prima della scadenza dovrà inviare al SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata, di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigenza delle autorizzazione rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio e le attività della ditta REJECTION s.r.l.s con sede legale nel Comune di Mesagne, - C.da Laviaro.
Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente A. U. A., di quelle riportate nell'estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 65 del 19/06/2020, rilasciato dalla Provincia di Brindisi -

Servizio Ambiente e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, oltre l'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii;

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Politiche Economiche
Ufficio Commercio

- La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio;
 - Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
 - Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
 - Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008),
 - Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);
 - Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).
- Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inconvenienti o danni arrecati a persone o cose, che si verificassero durante il corso dei lavori provocati dalla non osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.

Copia del presente provvedimento viene notificato a:

- 1) Sig **BENVENUTO Gabriele Cosimo**, nato a Mesagne il 30.11.1998 e residente a Mesagne Via Contrada della Laviaro snc, in qualità di Amministratore Unico della ditta **REJECTION S.R.LS** rejectionsrl@legalmail.it
- 2) Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- 3) Alla Polizia Provinciale di Brindisi, per i controlli di competenza provincia@pec.provincia.brindisi.it
- 4) Asl Brindisi

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale lì, 07 GIU 2020



Il Responsabile Area Sviluppo Economico
(Dott.ssa **FRANCESCA ANDRIOLA**)

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaiproduttive@comune.mesagne.br.it

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0016391 - Uscita - 23/06/2020 - 12:50



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia



BARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
216,00
SEDICI/00
01001678
00120746
4328-00088
00007A77
07/07/2020 11:21:20
9878A7E6EA897492
IDENTIFICATIVO : 01190867156605

0 1 19 086715 660 5

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 65 DEL 19-06-2020

Oggetto: Società **REJECTION s.r.l.** di Mesagne - Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) - Recupero di Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in procedura semplificata e scarico di acque meteoriche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale n.2 del 16/03/2018 rilasciata dal Comune di Mesagne che, a seguito del Provvedimento Dirigenziale n.17 del 28/02/2018 della Provincia di Brindisi, autorizzava la ditta Rejection s.r.l.s., con sede in Mesagne, c.da Laviaro s.n., sede operativa in via Montagna s.n., Z.I. di Mesagne e rappresentante legale la Sig.ra Capodiecì Maria Carmela nata a Mesagne il 28.07.1971, ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 3, comma 1, lett. g) e a):

- all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06)
- agli scarichi delle acque meteoriche (di cui al Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013);
- agli scarichi delle acque reflue domestiche (di cui al Regolamento Regionale n° 7 del 26.05.2016);

con le condizioni e prescrizioni ivi contenute a carico del Gestore.
Relativamente alla gestione dei rifiuti, l'autorizzazione succitata prevedeva:

a) i seguenti quantitativi massimi di rifiuti da trattare

Quantitativi massimi richiesti di rifiuti da trattare t/anno	R13	R3+ R4 (*)
TOTALI RICHIESTI	6.000	2.340
Rifiuti su determinati codici CER delle tipologie 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.16 - 5.19)		
* Considerando una quantità massima recuperabile pari a 3.000 t/anno, per un limite quantitativo giornaliero di rifiuti da avviare a recupero non superiore a 10 t/giorno per n° 300 gg lavorativi/anno		

b) le seguenti capacità massime istantanee di stoccaggio

AREA	SUPERFICIE (mq)	ALTEZZA MEDIA (mt)	VOLUME (mc)	PESO(tonn)	
CONFERIMENTO	5	1,5	7,5	=	
MESSA IN RISERVA	Tipologia 5.6	4	1,8	7	1
	Tipologia 5.7	1	1,8	1,8	5
	Tipologia 5.8	1	1,8	1,8	2,5
	Tipologia 5.9	1	1,8	1,8	1
	Tipologia 5.16	4	1,8	7	1
	Tipologia 5.19	4	1,8	7	1
LAVORAZIONE	35	=	=	=	
DEPOSITO MPS	7	1,5	10	=	
DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI	4	1,5	6	=	
STOCCAGGIO COMPONENTI AMBIENTALMENTE CRITICHE	2	1,5	3	=	

Vista:

- l'istanza presentata dalla ditta Rejection s.r.l.s., per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne in data 27/02/2020, e acquisita al prot. n. 6340 del 28/04/2020, con cui, contestualmente alla dismissione del vecchio impianto di cui al provvedimento autorizzativo n.2 del 16/03/2018, si richiede una nuova autorizzazione per la nuova sede operativa via F. Franco n° 22, zona PIP (zona D1) del Comune di Mesagne per:

- attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06);
- scarichi delle acque meteoriche (di cui al Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013);
- la documentazione allegata all'istanza di seguito riportata:
 - certificato di iscrizione alla CCIAA di Brindisi (n. REA BR-149075), da cui si evince che in data 18/04/2018 è stato nominato alla carica di Amministratore Unico il sig. Benvenuto Gabriele Cosimo, nato a Mesagne (BR) il 30/11/1998;
 - documento d'identità dell'amministratore unico;
 - Autocertificazione da parte dell'amministratore unico, attestante che nell'insediamento non si movimentano sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 e che non si rilasciano sostanze per cui esiste il divieto di scarico indicate al punto 2.1 Parte III dell'All. 5 del D. Lgs.n.152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm. ed ii.;
 - dichiarazione dell'amministratore unico relativa al trattamento dei dati personali;
 - la seguente documentazione tecnica redatta dal tecnico incaricato

- a) Descrizione dell'attività svolta dalla ditta nell'insediamento in oggetto con relativo schema blocchi;
- b) Relazione tecnica;
- c) Relazione geologica-idrogeologica-tecnica;
- d) Asseverazione di assenza di pubblica fognatura idonea alla raccolta e gestione delle acque meteoriche;
- e) Tavola grafica n.1 relativa al layout dell'impianto e ai sistemi di gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue;
- f) Tavola grafica n.2: superfici di progetto sistema di gestione acque meteoriche;
- g) Certificato di agibilità dell'immobile rilasciato in data 05/01/2005, con destinazione d'uso laboratorio artigianale - officina meccanica;
- h) Versamento parziale degli oneri istruttori, di 300,00 €;

- La nota acquisita al prot. n. 12943 del 21/05/2020 con cui il Gestore, per il tramite del SUAP di Mesagne, integra la seguente documentazione:

- dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'amministratore unico;
- dichiarazione dell'amministratore unico di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo n.2 del 16/03/2018;
- contratto preliminare di compravendita dell'immobile tra la Rejection s.r.l. e il sig. Distante Mario, siglato in data 16/03/2020;
- Relazione tecnica, aggiornata al 29/04/2020 con i quantitativi di rifiuti da trattare ;
- Tavola grafica n.1, aggiornata ad Aprile 2020, relativa al layout dell'impianto e ai sistemi di gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue;
- Versamento di una nuova quota di oneri istruttori di 250,00€;

- La nota prot. n. 13757 del 28/05/2020, con la quale, per il tramite SUAP di Mesagne, veniva richiesto al Gestore di integrare la seguente documentazione:

- Copia del versamento di 550,00€ quale integrazione a saldo degli oneri istruttori;
- Relazione dettagliata circa il ripristino ambientale da effettuare presso il vecchio sito produttivo in via Montagna s.n., Z.I. di Mesagne;
- Certificato di agibilità conforme all'attività che si andrà a svolgere;

- La nota acquisita al prot. n.15311 del 16/06/2020, con la quale il SUAP di Mesagne trasmetteva la ricevuta di versamento degli oneri istruttivi di cui alla nota 13757.

Rilevato dalla documentazione tecnica trasmessa che:

- Il nuovo insediamento produttivo è ubicato nella zona PIP (zona D1) del Comune di Mesagne alla via F. Franco n° 22, su area censita dal foglio di mappa n° 32 particella n° 347;
- il sito si compone di un capannone, una superficie scoperta adibita ad accesso, via di transito e posteggio, e da un'area adibita a verde;
- La superficie dell'intero lotto ammonta a circa mq 1.499,00, come di seguito distribuita:
 - superficie coperta del capannone di 608,00 mq, dal cui lastricato le acque meteoriche sono recapitate sui piazzali;
 - superficie pavimentata di 611,00 mq costituita dalla viabilità interna destinata al transito e parcheggio di automezzi;
 - superficie coperta da tettoia di 110,00 mq le cui acque recapitano all'esterno su superficie non impermeabilizzata;
 - superficie non pavimentata e/o attrezzata a verde di 170,00 mq.
- Il capannone sarà suddiviso sostanzialmente in:
 - n° 1 blocco riservato agli uffici per una superficie complessiva di circa 26,00 mq;
 - n° 1 blocco destinato alle attività produttive (messa in riserva, operazione di recupero ove previsto, stoccaggio Materia Prima Seconda), per una superficie impermeabilizzata complessiva di circa 510,00 mq,
- La zona in cui è situato l'impianto è servita da pubblica fognatura a cui il Gestore richiederà l'allaccio per lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche rivenienti dai servizi igienici;
- L'attività, in merito alle disposizioni antincendio, non rientra in alcuna delle tipologie riportate nell'allegato I di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 151 del 01/08/2011 e ss.mm.ii.; inoltre, come dichiarato nella relazione tecnica, "sarà cura della società non superare il limite massimo dei 5.000 kg di materiali combustibili in deposito";

L'attività di recupero, svolta nel rispetto dei principi generali dettati dall'art. 178 e delle priorità previste dall'art. 179 del predetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, consiste in procedure manuali di disassemblaggio dei R.A.E.E., allo scopo di separare i componenti riutilizzabili ed avviare ad ulteriori attività di recupero presso terzi le restanti componenti e sarà svolta secondo le seguenti fasi:

- Conferimento del rifiuto;
- Pesata del rifiuto: operazione da effettuare presso la società CAPODIECI A. & Figli S.r.l., ubicata in via A. Murri n. 30, in Mesagne, previo contratto di comodato d'uso;
- Messa in riserva del rifiuto (R13);
- Operazione di recupero (R4) attraverso i processi di:
 - separazione frazione ferrosa,
 - separazione altre frazioni metalliche non ferrose,
 - separazione plastiche,
 - separazione altri componenti contenenti metalli preziosi e non ed altri materiali riutilizzabili;
- Stoccaggio componenti e materiali riutilizzabili (MPS);
- Stoccaggio delle carcasse metalliche e plastiche (previa riduzione volumetrica per schiacciamento manuale e/o attraverso pressa meccanica), dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche separazione, dei componenti contenenti metalli preziosi, da avviare a terzi per ulteriori attività di recupero;
- Gestione rifiuti prodotti.

La tipologia di rifiuti da trattare sarà ricompresa tra quelle previste ai punti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16 e 5.19 dell'Allegato 1) Suballegato 1) al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

I quantitativi massimi di progetto dei rifiuti da recuperare sono riportati nella tabella n.1, suddivisi per tipologia:

Tip.	DESCRIZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	OPERAZIONI DI RECUPERO	Q.VI MASSIMI ANNUI PREVISTI D.M. 186/06 (U/anno)	QUANTITATIVI MASSIMI RICHIESTI (t-me/anno)	
					R13	R4*
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: - 160214 - 160216 - 200136 - 200140	ACCATASTATI/ CASSONE/ CONTENITORI IN PLASTICA	R13	20.000	20.000 t 144.000 mc	=
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: - 160216 - 170402 - 170411	ACCATASTATI/ CASSONE/ CONTENITORI IN PLASTICA	R13-R4	750	750 t 675 mc	750 t 675 mc
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: - 160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	ACCATASTATI/ CASSONE/ CONTENITORI IN PLASTICA	R13-R4	1.000	1.000 t 1.150 mc	1.000 t 1.150 mc
5.9	Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) CER: - 160216 - 170411	ACCATASTATI/ CASSONE/ CONTENITORI IN PLASTICA	R13	100	100 t 115 mc	=
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: - 110114	ACCATASTATI/ CASSONE/ CONTENITORI IN PLASTICA	R13-R4	590	590 t 3.983 mc	590 t 3.983 mc

	- 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136					
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC CER: - 160214 - 160216 - 200136	ACCATASTATI/ CASSONE/ CONTENITORI IN PLASTICA	R13-R4	1.500	1.500 t 10.800 mc	1.500 t 10.800 mc
RICHIESTI (t/anno)					23.940	3.000
*Considerando n° 300 gg/lavorativi anno per un limite quantitativo giornaliero di rifiuti da avviare a recupero pari a 10 t/giorno indipendentemente dalla tipologia in oggetto						



Le aree dedicate alle attività produttive all'interno del capannone come indicate in progetto sono riportate nella tabella n.2, con l'indicazione delle capacità massime di stoccaggio rifiuti e materie prime secondarie:

AREA	RIFIUTI				MATERIE PRIME SECONDARIE	
	SUPERFICIE (mq)	ALTEZZA MEDIA (mt)	VOLUME (mc)	PESO (tonn)	PESO (tonn)	VOLUME (mc)
CONFERIMENTO	16	1,5	23	=		
MESSA IN RISERVA	Tipologia 5.6	8,4	1,8	14	2	=
	Tipologia 5.7	4	1,8	7,2	8	7,2
	Tipologia 5.8	4	1,8	7,2	8	7,2
	Tipologia 5.9	4	1,8	7,2	8	=
	Tipologia 5.16	15	1,8	27	4	15
	Tipologia 5.19	20	1,8	36	5	15

Per i rifiuti prodotti a seguito delle attività di recupero, che saranno gestiti mediante deposito temporaneo (ex art. 183, c.1, bb) D.lgs n. 152/2006) e destinati ad essere recuperati da parte di soggetti terzi, si prevede lo stoccaggio all'esterno del capannone in appositi due cassoni scarrabili coperti un volume complessivo max di 75,5mc;

Per l'attività di recupero, il Gestore prevede l'utilizzo, oltre ai classici utensili da lavoro (cacciaviti, avvitatori/svitatori, chiavi a bussola, pinze, chiavi esagonali,...) anche delle seguenti apparecchiature:

- misuratore di radioattività mod. PCE-RAM 10, commercializzata dalla PCE Italia S.r.l.;
- pelacavi mobile mod. Delta 60 fornita dalla Armatek;
- macchina taglia statori ed estrazione rame dai motori elettrici mod. ANGAR2 della ditta Presse Bull s.r.l.

Vista:

la relazione geologica/idrogeologica tecnica relativa alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dalla quale si rileva che:

- la superficie scolante, costituita dai lastricati del capannone e dalla superficie pavimentata dedicata alla viabilità interna, è pari a mq 1.219,00;
- tutti i processi lavorativi verranno effettuati all'interno del capannone e che «l'attività in oggetto non rientra in alcuno dei punti di cui al comma 2 dell'art. 8 del R.R. 26/2013 e pertanto si possono applicare le prescrizioni di cui al capo I, art. 5 comma 2, ossia attraverso un impianto con funzionamento in continuo... prevedendo quale recapito finale gli strati superficiali del sottosuolo nel

rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 4, allegato 5 alla Parte terza del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.»;

- facendo riferimento al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 come aggiornato dalla DGR n° 496 del 07/04/2017, il sito in esame non risulta interessato da tutele tali da inibire l'opera in progetto;
- facendo riferimento al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia, l'area interessata dalle opere in progetto non ricade, neanche parzialmente:
 - in aree perimetrate a pericolosità idraulica;
 - in aree perimetrate a pericolosità geomorfologica;
 - in aree perimetrate a rischio idraulico o geomorfologico;
 - a meno di 150 mt da tratti di reticolo idrografici, alveo in modellamento attivo ed aree golenali non arealmente individuabili;
- il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia prevede:
 - un sistema di intercettazione delle acque costituito da canalette di raccolta con sovrastanti griglie metalliche;
 - le stesse canalette convogliano le acque in un dissabbiatore costituito da una vasca, a pianta rettangolare, dimensionata per il trattamento di circa 39.94 mc/h corrispondente alla superficie scolante sopra citata ed avente le seguenti dimensioni: larghezza 50 cm, lunghezza 150 cm, altezza 80 cm;
 - è previsto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche così trattate in un bacino drenante avente un volume di 15 mc. e una superficie disperdente di 31,00 mq. Esso sarà allocato a circa 0.50 mt. dal piano di campagna (p.c.) ed avrà le seguenti dimensioni: profondità 2,5mt, larghezza 2,00mt, lunghezza 3,00mt.
 - in serie al sistema di sedimentazione e prima della restituzione delle acque al suolo è prevista una vasca interrata del volume di circa 6 mc. per la raccolta delle acque trattate ed il riutilizzo per irrigazione del verde ornamentale attraverso una pompa di rilancio;
 - il livello piezometrico della falda sotterranea giace a profondità superiore a 6,00 mt dal p.c.;
 - le coordinate del punto di scarico, secondo il sistema di riferimento WGS 84 UTM Zone 33N, sono X: 739398.63831 Y: 4495371.10323;
 - non vi sono, a distanza inferiore di 200 metri, opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

Accertato che la ditta Rejection s.r.l.s. risulta in regola con i versamenti dovuti quale diritto d'iscrizione annuale ai sensi del D.M. 350/98 e con le comunicazioni dei quantitativi di rifiuti recuperati durante gli anni di attività.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale", tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.P.R. del 13/3/2013 n. 59 e s.m.i. "regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35";
- l'Allegato I del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. che stabilisce per le diverse attività in deroga ex D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II: prescrizioni e considerazioni di carattere generale;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 emanato in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante "disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013 sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2015, n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione."

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 8 del 25/02/2020 con il quale sono state confermate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia, Ambiente e Mobilità.

Ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta dalla Società Rejection s.r.l.s. e dalle risultanze istruttorie espletate dal responsabile del procedimento di poter accogliere positivamente, per la nuova sede operativa via F. Franco n° 22, zona PIP (zona D1) del Comune di Mesagne, l'istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e per lo scarico delle acque meteoriche, di cui al Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013, con contestuale dismissione del vecchio impianto di cui al provvedimento autorizzativo n.2 del 16/03/2018.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AUTORIZZA

la Società REJECTION s.r.l.s., con sede legale in Mesagne, c.da Laviaro s.n.c., ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 3, comma 1, lett. g) e a), all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e agli scarichi delle acque meteoriche (di cui Regolamento Regionale n° 26 del 09.12.2013) presso la nuova sede operativa via F. Franco n° 22, zona PIP (zona D1) del Comune di Mesagne. Dà atto, sulla base della documentazione prodotta, che il legale rappresentante, quale Amministratore Unico, è il Sig. Benvenuto Gabriele Cosimo, residente in Mesagne, in c.da Laviaro s.n.c., e che il Responsabile Tecnico è la Sig.ra Capodici Maria Carmela, nata a Mesagne il 28.07.1971.

Il presente provvedimento ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mesagne fermo restando l'obbligo del gestore di segnalare tempestivamente all'autorità competente (Provincia di Brindisi) per il tramite del SUAP dello stesso Comune, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento. Specifica comunicazione documentata dovrà essere resa anche nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto e/o dell'attività di recupero nonché in caso di variazioni dell'assetto societario. Ai fini del rinnovo il titolare, almeno un anno prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59. L'esercizio dell'attività potrà provvisoriamente continuare sulla base dell'A.U.A. adottata dal SUAP del Comune di Mesagne, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;

A seguito della dismissione, da parte della società Rejection s.r.l.s., dell'impianto in via Montagna s.n., Z.I. di Mesagne, il precedente provvedimento autorizzativo n.17 del 28/02/2018 è da intendersi privo di qualsiasi efficacia a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mesagne.

Il presente provvedimento viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni.

Relativamente all'attività di recupero di rifiuti

- 1) le attività di gestione e recupero dei rifiuti dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto disciplinato dal D.M.A. 05.02.98 e del D.M. 186/06;
- 2) possono essere recuperate le tipologie di rifiuti indicate nella Tabella n.1, nel rispetto dei relativi quantitativi indicati;

- 3) attese le caratteristiche dimensionali dell'impianto, le capacità massime istantanee di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie sono quelle riportate nella Tabella n.2;
- 4) come disciplinato dall'art. 40, comma 6, del Decreto Legislativo 14.03.2014 n° 49 le operazioni di recupero devono rispettare il "Trattamento adeguato" di cui all'art. 18 del medesimo Decreto con particolare riferimento al 2° comma. A tal fine il gestore dell'impianto deve rispettare le modalità di gestione dei RAEE di cui all'allegato VII relativamente ai rifiuti non pericolosi ed in particolare:
 - nel caso di trasporto con mezzo proprio deve essere garantita la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici mediante cassoni a tenuta stagna;
 - nel caso di conferimento da parte di altri operatori, il carico, opportunamente protetto, deve essere ispezionato al fine di accertarne l'integrità e l'eventuale fuoriuscita di sostanze inquinanti;
 - prima della pesatura il carico deve essere ispezionato col rilevatore di radioattività: in caso di superamento della soglia consentita il carico non deve essere accettato;
 - il gestore deve provvedere al deposito temporaneo delle eventuali pile o batterie, rivenienti dallo smontaggio dei RAEE, in contenitori che devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione a proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità. Detti contenitori devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento; inoltre deve avere un volume residuo di sicurezza pari al 10% e riportare l'etichettatura delle sostanze contenute. Altre eventuali sostanze pericolose saranno depositate in contenitori separati. Il deposito temporaneo sarà gestito ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb);
 - devono essere adoperate idonee apparecchiature di sollevamento e di movimentazione dei rifiuti che impediscano lo schiacciamento;
 - non si deve procedere ad alcuna operazione di riduzione volumetrica;
 - l'attività di disassemblaggio non deve spingersi fino alla separazione della componentistica elettronica elementare (ad es. in una scheda madre il singolo condensatore, la resistenza, il transistor ecc.) al fine di non provocare la fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute degli operatori;
 - i rifiuti in entrata saranno caratterizzati per singola tipologia di appartenenza e messi in riserva nell'apposita area che deve essere dotata di cartellonistica riportante la specifica tipologia;
 - nell'area di messa in riserva e in quella di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure e accorgimenti per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
 - lo stoccaggio dei rifiuti rivenienti dall'attività di recupero mediante deposito temporaneo (ex art. 183, c.1, bb) D.lgs n. 152/2006), finalizzato al recupero presso terzi, può essere effettuato all'esterno del capannone sotto la tettoia o, in caso non fosse possibile, in appositi contenitori coperti in modo da evitare qualsiasi contaminazione del suolo, delle acque piovane, e dei corpi ricettori superficiali e profondi, per un volume complessivo massimo di 75,5 mc (come da punto 3.10 all.VII d.lgs. 49/2014);
- 5) la messa in sicurezza dei RAEE deve prevedere le operazioni indicate alla voce "attività di recupero" delle singole tipologie (5.6.3, 5.7.3, 5.8.3, 5.9.3, 5.16.3 e 5.19.3) del D.M. 05.02.98 nel testo vigente. "L'operazione di estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti" di cui alla tipologia 5.19 non è consentita stante l'assenza di appositi dispositivi.
- 6) non è consentita l'accettazione e il trattamento dei seguenti rifiuti:
 - condensatori e trasformatori contenenti PCB e PCT;
 - componenti contenenti mercurio come gli interruttori o i retroilluminatori;
 - plastica contenente ritardanti bromurati di fiamma;
 - rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
 - apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
 - sorgenti luminose a scarica (es. lampade fluorescenti a gas, lampade al sodio, lampade ai vapori di mercurio);
 - schermi a cristalli liquidi e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
 - componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie;
 - componenti contenenti sostanze radioattive;
 - condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose;
- 7) devono essere rispettati tutti i presidi ambientali elencati al punto 5 dell'allegato VII del D.Lvo 49/2014;
- 8) devono essere rispettati i requisiti tecnici elencati nell'allegato VIII al D.Lvo n° 49/2014 ed in particolare:

- secondo quanto prescritto al punto 1.3 deve essere garantita la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato anche nel rispetto del D.Lvo n° 81/2008 nel testo vigente;
 - l'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione arborea atta a minimizzare l'impatto visivo;
 - 9) devono essere rispettati i seguenti disposti normativi del testo unico ambientale;
 - art. 190 relativo ai registri di carico e scarico;
 - art. 193 relativo al trasporto dei rifiuti;
 - 10) per effetto del quantitativo di rifiuti da recuperare la Società Rejection s.r.l.s. viene iscritta nella 5ª classe di attività ai sensi del D.M.A. 350/98 per cui è tenuta a corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno un diritto d'iscrizione di € 103,29 da versare sul c.c.p. n° 12882726 intestato a Provincia di Brindisi - Servizio Tesoreria specificando nella causale denominazione, sede legale, classe di appartenenza e anno cui il versamento è riferito. In caso di mancato versamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto l'autorizzazione verrà sospesa;

la ditta è tenuta a comunicare ogni anno, entro il 30 aprile, il quantitativo di rifiuto recuperato nell'anno solare precedente;

si dovrà procedere al corretto smaltimento, tramite ditte autorizzate, dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività di recupero;

prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti, il Gestore dovrà trasmettere a questo Servizio, per il tramite del SUAP, specifica dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (ex legge 818 del 07.12.1984) dalla quale risulti che l'impianto non è soggetto a C.P.I. e/o a visita di controllo da parte dei Vigili del Fuoco: non ottemperando entro tale termine si procederà ai sensi del quarto comma dell'art. 216 del D.Lvo 152/06;
- Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia**
- 14) dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al capo I, art. 5 comma 2, del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
 - 15) dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e sicurezza ricorrendo a tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno a terzi;
 - 16) il Gestore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare l'apporto di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento ed impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo recettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs 152/06, nel testo vigente, prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo (v. punto 2.1, all. 5 alla Parte terza);
 - 17) dovranno essere adottate le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime (non derivanti dall'attività di recupero e non costituite da AEE) ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali pulverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti che possono essere trasportati dalle acque meteoriche;
 - 18) presso l'impianto deve essere sempre disponibile un abbondante quantitativo di materiale assorbente necessario in caso di sversamenti accidentali (ad es. fuoriuscita di olii da automezzi);
 - 19) il Gestore dovrà garantire una costante pulizia e idonea manutenzione delle canalette deputate alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del dissabbiatore, dove si depositeranno le particelle solide, al fine di garantire un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che sotto quello igienico sanitario;
 - 20) i residui derivanti dal predetto sistema di trattamento nonché altri eventuali possibili residui costituiscono rifiuti e come tali devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte quarta del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 21) le acque trattate che recapitano nella vasca interrata del volume di circa 6 mc. potranno essere riutilizzate per irrigazione del verde ornamentale e della recinzione arborea attraverso la pompa di rilancio;
 - 22) il Gestore dovrà custodire presso l'impianto e renderli disponibili per i controlli, tutti i formulari di identificazione rifiuti compilati per lo smaltimento dei residui derivanti dalla pulizia dell'impianto di trattamento;
 - 23) il Gestore dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi su aree adiacenti di altri proprietari e sulla viabilità pubblica. Nel caso di piogge eccezionali dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza del traffico veicolare;

- 24) dovrà essere garantito che l'immissione e le operazioni connesse siano svolte in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 25) la Società Rejection s.r.l.s.:
- è autorizzata a realizzare le opere occorrenti per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo delle acque entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP;
 - è tenuta ad informare la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente, per il tramite del SUAP, prima dell'avvio dello scarico, dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e recapito finale/riutilizzo e trasmettere i relativi permessi edilizi rilasciati dal Comune nonché i collaudi e/o certificazione di regolare esecuzione delle opere di cui trattasi;
- 26) il Gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità competente (Provincia di Brindisi), per il tramite del SUAP, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico avente caratteristiche quali/quantitativamente diverse da quello autorizzato.

Prescrizioni di carattere generale:

- 27) L'impianto deve essere esercito in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi, il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 28) Il Gestore è tenuto a comunicare a questo Servizio la conclusione della procedura di acquisto dell'immobile, ai fini della piena titolarità dello stesso;
- 29) Il Gestore dovrà presentare entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Mesagne:
- Relazione dettagliata descrittiva delle attività di ripristino ambientale realizzate presso il precedente sito utilizzato per la gestione dei rifiuti di cui al provvedimento autorizzativo n.17 del 28/02/2018 e ubicato in via Montagna s.n., Z.I. di Mesagne;
 - Contratto di comodato d'uso con la ditta CAPODIECI A. & Figli S.r.l., ubicata in via A. Murri n. 30, in Mesagne, per l'uso della bilancia per la pesatura dei rifiuti;
 - Certificato di agibilità con destinazione d'uso idoneo per la attività autorizzata.

La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo V del succitato decreto;

Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza di diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il Gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

In relazione ad eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi del D.Lvo 152/06 vigente, Parte Quarta, Titolo V "Bonifica siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque e per la gestione dei rifiuti per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

Il presente provvedimento, assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 da parte del SUAP, che comunque dovrà essere rilasciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dello stesso, demandando al Comune di Mesagne le verifiche relative ai titoli abilitativi in materia edilizia-urbanistica necessari per lo stabilimento esistente in cui verrà svolta l'attività in questione prima del rilascio del provvedimento conclusivo dell'AUA art. 2 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. di competenza del SUAP.

Il presente provvedimento ha efficacia in vigore delle altre autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in argomento;

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lvo n° 196/2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi e sarà trasmesso a SUAP del Comune di Mesagne per l'adozione del provvedimento predetto.

Il SUAP del Comune di Mesagne, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento definitivo:

- al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi all'indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it;
- alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza all'indirizzo pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 19.06.2020

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non esistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 19.06.2020

Il Responsabile del Procedimento

Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo provvedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 19.06.2020

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993